



PARERE DELL'ORGANO DI REVISIONE SULLA

NOTA DI AGGIORNAMENTO AL

D.U.P.

DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE

2026 – 2028

ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b), punto 1), D.Lgs. 267/2000 (TUEL)

REVISORE UNICO
UNIONE DEI COMUNI PRATIARCATI

Verbale n. 17 del 28/11/2025

OGGETTO: PARERE DELL'ORGANO DI REVISIONE SULLA NOTA DI AGGIORNAMENTO AL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2026-2028, ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b), punto 1), D.Lgs. 267/2000 (TUEL).

Il sottoscritto Doria Federico, ai sensi dell'art. 234 e seguenti del TUEL, nominato Revisore Unico con delibera del Consiglio dell'Unione n. 23 del 25 settembre 2024;

- Vista la “NOTA DI AGGIORNAMENTO DEL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (D.U.P.) 2026-2028”, approvata con la delibera di Giunta n. 46 del 25/11/2025, per la sua successiva presentazione al Consiglio, e trasmessa a questo revisore con mail del 26/11/2025, con richiesta di parere ex art. 239, comma 1, lettera b), punto 1), del D.Lgs. n. 267/2000 - TUEL;
- Vista la deliberazione di Giunta n. 47 del 25/11/2025, relativa all'approvazione dello schema del bilancio di previsione per l'Unione dei Comuni Pratiarcati per gli anni 2026-2028;
- Richiamata la deliberazione di Consiglio n. 10 del 25/09/2025, relativa all'approvazione del Documento Unico di Programmazione per l'Unione dei Comuni Pratiarcati per gli anni 2026-2028.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Rilevato che:

- il D.lgs. 267/2000 all'art. 151, comma 1, recita testualmente: “Gli enti locali ispirano la propria gestione al principio della programmazione. A tal fine presentano il Documento unico di programmazione entro il 31 luglio di ogni anno e deliberano il bilancio di previsione finanziario entro il 31 dicembre, riferiti ad un orizzonte temporale almeno triennale. Le previsioni del bilancio sono elaborate sulla base delle linee strategiche contenute nel Documento unico di programmazione, osservando i principi contabili generali ed applicati allegati al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni”;
- il principio della programmazione (allegato 4/1 del D.lgs. n. 118/2011) definisce il DUP come “lo strumento che permette l'attività di guida strategica ed operativa degli enti locali e consente di fronteggiare in modo permanente, sistemico e unitario le discontinuità ambientali e organizzative”;

Tenuto conto che:

a) l'art. 170 del D.Lgs. 267/2000, indica:

- al comma 5 “Il Documento unico di programmazione costituisce atto presupposto indispensabile per l'approvazione del bilancio di previsione”;

b) il successivo articolo 174, indica al comma 1 che “Lo schema di bilancio di previsione finanziario e il Documento unico di programmazione sono predisposti dall’organo esecutivo e da questo presentati all’organo consiliare unitamente agli allegati e alla relazione dell’organo di revisione entro il 15 novembre di ogni anno”;

c) al punto 8 del principio contabile applicato n. 4/1 allegato al D.Lgs. n. 118/2011, è indicato che il “il DUP, costituisce, nel rispetto del principio di coordinamento e coerenza dei documenti di bilancio, il presupposto generale di tutti gli altri documenti di programmazione”.

La Sezione strategica (SeS), prevista al punto 8.2) individua, in coerenza con il quadro normativo di riferimento e con gli obiettivi generali di finanza pubblica, le principali scelte che caratterizzano il programma di mandato e gli indirizzi generali di programmazione riferiti al periodo di mandato, mentre al punto 8.2) si precisa che la Sezione operativa (SeO) contiene la programmazione operativa dell’ente avendo a riferimento un arco temporale sia annuale che pluriennale e che supporta il processo di previsione per la predisposizione della manovra di bilancio;

d) il Decreto Ministeriale 29 agosto 2018 ha aggiornato il principio contabile applicato concernente la programmazione di cui all’allegato n. 4/1 del D.Lgs. 23.6.2011 n. 118 al punto 8.2 per consentire agli enti di inserire nel DUP tutti gli ulteriori strumenti di programmazione relativi all’attività istituzionale dell’ente di cui il legislatore, compreso il legislatore regionale e provinciale, prevede la redazione ed approvazione; il principio contabile aggiornato prevede che “tali documenti sono approvati con il DUP, senza necessità di ulteriori deliberazioni”;

Rilevato che Arconet nella risposta alla domanda n. 10 del 22 ottobre 2015 indica:

- la nota di aggiornamento al DUP è eventuale in quanto può non essere presentata se sono verificate entrambe le seguenti condizioni:

o il DUP è già stato approvato in quanto rappresentativo degli indirizzi strategici e operativi del Consiglio;

o non sono intervenuti eventi da rendere necessario l’aggiornamento del DUP già approvato;

- lo schema di nota di aggiornamento al DUP si configura come lo schema del DUP definitivo. Pertanto, è predisposto secondo i principi previsti dall’allegato n. 4/1 al D.Lgs. 118/2011;

- lo schema di nota di aggiornamento al DUP e lo schema di bilancio di previsione sono presentati contestualmente entro il 15 novembre, unitamente alla relazione dell’organo di revisione, secondo le modalità previste dal regolamento dell’ente;

- la nota di aggiornamento è oggetto di approvazione da parte del Consiglio. In quanto presentati contestualmente, la nota di aggiornamento al DUP e il bilancio di previsione possono essere approvati contestualmente, o nell’ordine indicato;

- che la disciplina concernente la presentazione del DUP si applica anche agli enti in gestione commissariale;

- che in caso di rinvio del termine di presentazione del DUP, la specifica disciplina concernente i documenti di programmazione integrati nel DUP deve essere rispettata.

Considerato che il D.U.P. aggiornato, costituisce, nel rispetto del principio del coordinamento e coerenza dei documenti di bilancio, il presupposto necessario di tutti gli altri documenti di programmazione.

Esaminato il suddetto documento, con particolare riguardo alla normativa di base (cfr. artt. 151 e 170 del TUEL e Allegato 4/1 del D.Lgs. n. 118/2011), l'Organo di revisione ha verificato:

a) la completezza del documento in base ai contenuti previsti dal punto 8 del principio contabile applicato n. 4/1; e, che tutti i dati economici, finanziari e patrimoniali riportati nel documento sono stati aggiornati ai fini della loro coerenza con le previsioni di bilancio 2026-2028;

b) la coerenza interna del DUP con le linee programmatiche di mandato, presentate ed approvate dal Consiglio e, con gli "assi strategici" e le "missioni" del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR).

In dettaglio, l'Organo di Revisione ha appurato che la Sezione strategica (SeS) del DUP delinea correttamente il quadro di riferimento entro cui deve svolgersi l'attività dell'Ente locale, in ordine all'applicazione del PNRR, giacché la medesima sezione analizza:

1) lo scenario nazionale ed internazionale e, i riflessi che quest'ultimo può esercitare sull'azione dell'Ente locale, volta all'applicazione degli obiettivi definiti in seno al PNRR, considerando, in primis, il Piano strutturale di bilancio di medio termine 2025-2029 nonché la legge di bilancio;

2) lo scenario regionale accentuando adeguatamente gli elementi fondamentali della programmazione regionale in vista dell'imminente applicazione del PNRR ad opera dell'Ente locale stesso;

3) lo scenario locale, inteso come descrizione del contesto socio-economico e, di quello finanziario dell'Ente, attraverso l'adozione di una "batteria" di indicatori ad hoc tale da offrire informazioni preliminari funzionali all'applicazione delle misure definite dal PNRR, in coerenza con le caratteristiche del sistema territoriale di riferimento, e, al successivo monitoraggio dei risultati conseguiti;

c) l'adozione degli strumenti obbligatori di programmazione di settore e la loro coerenza con quanto indicato nel DUP e in particolare che:

1) Programma triennale lavori pubblici

Tra le funzioni assegnate all'Unione non vi è la gestione degli interventi di opere pubbliche. In relazione a quanto sopra e in ragione dell'attuale stato dei bisogni non viene previsto un programma dei lavori pubblici per il triennio 2026-2028.

2) Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari

Il piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari non viene redatto non avendo questo Ente beni immobiliari.

3) Programma triennale degli acquisti di beni e servizi

In relazione all'attuale stato dei bisogni non viene previsto un programma triennale degli acquisti di beni e servizi per importi pari o superiori a 140.000 €.

4) Piano triennale dei fabbisogni di personale

Il programma oltre ad essere parte integrante del DUP come previsto dal principio contabile allegato 4/1 al D.Lgs. 118/2001, rappresenta una sezione del PIAO, sezione obbligatoria anche per gli enti locali con dipendenti inferiori alle 50 unità.

Il PIAO (Piano integrato di attività e organizzazione) è il documento unico di gestione delle risorse umane, organizzazione dei dipendenti nei vari uffici, formazione e modalità di prevenzione della corruzione.

Considerato le tempistiche di adozione di tale atto, entro il 31 gennaio o in caso di differimento del termine 30 giorni successivi a quello di approvazione del bilancio, il revisore non può che auspicare l'integrazione tra pianificazione economico-finanziaria e pianificazione integrata finalizzata all'orizzonte comune delle diverse prospettive programmatiche: il valore pubblico atteso dal territorio.

Il piano dei fabbisogni o, meglio, oggi l'apposita sezione del Piao, rientra tra i documenti che per legge devono essere approvati dopo il Dup, quindi in assenza del documento programmatico, in base al principio contabile, con riferimento al personale, nella Sezione strategica del Dup si riporta la disponibilità e la gestione del personale, nonché la programmazione del relativo fabbisogno.

Pertanto, al fine di ricostruire un corretto ciclo di programmazione, che vede nella sede naturale del Dup la definizione dei programmi tenuto conto delle risorse disponibili e dei numerosi limiti gravanti sulla spesa del personale, sarebbe opportuno ripensare la tempistica di approvazione dei vari documenti programmatici, riallineandola con quella del Dup. Il Piao, quindi, è lo strumento di programmazione che evidenzia la necessità di riallineare la programmazione delle linee di mandato agli out come identificati nella SeS del Dup e operativamente declinati nel Peg transitando per la SeO del Dup. Questi obiettivi devono spingere l'ente a dotarsi di un'organizzazione adeguata, rivedendone i processi e le skills del personale, prevedendo un piano di formazione in grado di colmare i gap rispetto alle competenze richieste.

E' necessario che la programmazione consenta di creare Valore Pubblico superando la logica del mero adempimento e realizzando le reingegnerizzazioni dei servizi orientate a migliorare l'efficienza e l'efficacia dell'azione amministrativa.

Le politiche assunzionali del triennio 2026-2028 sono orientate a raggiungere gli obiettivi contenuti nel Piano performance, compatibilmente ai due strumenti a disposizione dell'Unione per procedere ad assunzioni come di recente precisato dalla deliberazione n. 5/2022 della Corte dei Conti Veneto (utilizzo al 100% del turn over ex comma 229 della l. n. 208/2015, oppure avvalendosi di spazi assunzionali mediante cessione spazi finanziari ceduti ex art. 32, c. 5 del Tuel dai Comuni aderenti all'Unione "virtuosi").

5) Programma annuale degli incarichi.

SETTORE 1 "Polizia Locale"; SETTORE 2 "Servizi Amministrativi Risorse Umane e Finanziarie"; SETTORE 3 "Servizi Informativi e Comunicativi"; SETTORE 4 "Centrale Unica di Committenza"; • Incarichi di consulenza legale per questioni giuridiche di natura particolarmente complessa e assistenza extragiudiziale; • Incarichi consulenti tecnici di parte nei giudizi per i quali viene disposta una consulenza tecnica d'ufficio dal Giudice; Incarichi legali di patrocinio in giudizio.

Si precisa che l'Ente nella delibera di approvazione del bilancio di previsione deve fissare l'importo massimo per gli incarichi di collaborazione, eventualmente previsti. Nella nota di aggiornamento al DUP sono state

recepito le integrazioni e le modifiche richieste dal Consiglio nel momento della presentazione del Documento Unico di Programmazione.

CONCLUSIONE

Tenuto conto dello schema di bilancio di previsione 2026-2028, approvato dalla Giunta con deliberazione n. 47 del 25/11/2025;

Ritenuto che il Documento Unico di Programmazione 2026-2028 contiene nel suo complesso gli elementi richiesti dal principio contabile applicato n. 4/1 e le previsioni in esso contenute risultano attendibili e congrue con il Bilancio di Previsione 2026-2028 in corso di approvazione;

Visto che sono state seguite le indicazioni fornite dai principi di vigilanza e controllo dell'Organo di revisione degli enti locali del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili (CNDCEC) in ordine al Procedimento di approvazione del DUP e sul parere dell'organo di revisione.

Visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, espressi rispettivamente ai sensi degli articoli 49 - 1° comma - e 153 del D.Lgs. n. 267/2000;

esprime parere favorevole

- sulla coerenza complessiva della Nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione 2026-2028 con le linee programmatiche di mandato, presentate al Consiglio indicata nelle premesse, nonché con il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR);
- sulla attendibilità e congruità delle previsioni in esso contenute.

Raccomanda il rispetto del termine del 15/11 previsto dall'art.174 del D.Lgs 267/2000.

Il revisore unico
f.to DOTT. FEDERICO DORIA
(Documento firmato digitalmente)